

DOTT. PIERANGELO GRASSI
Commercialista - Revisore Legale dei Conti

IL NUOVO REGIME DI CASSA: LE REGOLE
--

I commi dal 17 al 19 dell'articolo unico della legge di bilancio per il 2017, n. 232 del 2016, vanno a modificare completamente le disposizioni contenute nell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi. Si passa, come si evidenzia immediatamente di seguito, da un regime di competenza, come già si è detto nella prima parte della presente circolare, ad un regime di cassa con una importante nota: **il regime di cassa diviene obbligatorio e non, probabilmente come sarebbe stato meglio fare, facoltativo.**

Così, i soggetti che realizzano ricavi non superiori ad euro 400mila, in caso di prestazioni di servizi, ovvero 700mila, negli altri casi, si trovano dal 2017, salvo opzione per il regime ordinario ovvero, se ve ne sono i requisiti, per il regime forfetario, a determinare il reddito d'impresa in base a quanto incassato e a quanto "pagato" come avviene, in linea di massima, per gli esercenti arti e professioni.

Stabilisce più precisamente il **nuovo articolo 66 del Tuir**, entrando così nel merito della novellata disposizione, che il reddito dei soggetti semplificati "è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa".

I ricavi rilevanti

Art. 85 del Tuir	corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa
	corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione
	corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73 , che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87 , anche se non rientrano fra i

	beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) , si applica il comma 2 dell'articolo 44
	corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73 , che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87 , anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa
	corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa
	indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere
	contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto
	contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge
	valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Per quanto riguarda i proventi di cui all'articolo 89 del Tuir, richiamato dall'articolo 66, si tratta dei dividendi e degli interessi.

La norma, quindi, in prima battuta stabilisce che il reddito per i semplificati è dato dalla differenza fra ricavi, dividendi e interessi percepiti nel periodo d'imposta e le spese sostenute. Ma il primo comma dell'articolo 66 in commento specifica altresì che tale prima differenza "è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101".

In altre parole, volendo dettagliare sinteticamente le norme richiamate dalla disposizione in commento, la prima differenza deve essere:

-Aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (art. 57 del Tuir),

-Aumentata dei redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, redditi calcolati con il così detto sistema catastale (art. 90, primo comma del Tuir),

-Aumentata delle plusvalenze realizzate dalla cessione dei beni relativi all'impresa, anche se realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni stessi ovvero se realizzate qualora i beni vengano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, purché, in ogni caso, si tratti di beni diversi da quelli che fanno conseguire ricavi (art. 86 del Tuir),

-Aumentata delle sopravvenienze attive (art. 88 del Tuir),

-Diminuita delle minusvalenze realizzate dalla cessione dei beni relativi all'impresa, diversi da quello che fanno conseguire ricavi (art. 101 del Tuir),

-Diminuita delle sopravvenienze attive (art. 101 del Tuir).

Rimangono ammesse in deduzione le quote di ammortamento dei beni strumentali, purché sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite relative a beni strumentali e quelle su crediti sono deducibili seguendo le complesse regole di cui all'articolo 101, mentre non sono ammesse deduzioni a titolo di accantonamento salvo che quelle relative ai trattamenti di quiescenza e previdenza.

Restano altresì applicabili, come stabilisce questa volta il terzo comma dell'articolo 66 del Tuir, le norme riportate nella tabella che segue.

Norme applicabili per la determinazione del reddito delle imprese semplificate

Articolo 56, comma 5, Tuir	Allevamento di animali oltre i limiti
Articolo 65, Tuir	Beni relativi all'impresa, indicati nel libro inventari
Articolo 91, Tuir	Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito (proventi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, ecc)
Articolo 95, Tuir	Spese per prestazione di lavoro
Articolo 100, Tuir	Oneri di utilità sociale
Articolo 108, Tuir	Spese relative a più esercizi (spese di ricerca e sviluppo, di pubblicità, propaganda, rappresentanza, ecc)
Articolo 90, comma 2, Tuir	Indeducibilità componenti negativi di reddito relativi a immobili diversi da quelli strumentali

Articolo 99, commi 1 e 3, Tuir	Deducibilità relativamente ad oneri fiscali e contributivi
Articolo 109, commi 5, 7 e 9, lett. b), Tuir	Deducibilità degli interessi passivi, di quelli di mora e contratti di associazione in partecipazione
Articolo 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8, Tuir	Determinazione del costo dei beni, determinazione del valore normale dei beni e servizi, rettifica delle valutazioni da parte dell'ufficio valide per l'esercizio successivo
Articolo 109, comma 4, ultimo periodo	Deducibilità di componenti che derivano da precedenti esercizi

Si evidenzia, infine, che la legge di bilancio per il 2017 stabilisce che il reddito d'impresa, determinato con il nuovo regime di cassa, è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente, in cui si adottava il regime di determinazione del reddito per competenza, in quanto, naturalmente, esse hanno già concorso a formare il reddito.

SI RICORDA CHE

- Le imprese che non conseguano ricavi superiori a determinate soglie rientrano nel regime contabile così detto semplificato.
- Le imprese che rientrano nel regime contabile semplificato possono sempre optare per l'adozione del regime contabile ordinario.

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.